



Comune di Macherio

Provincia di Monza e della Brianza

Via Visconti, 39 – 20846

Cod. Fisc. 01039700156 - P. IVA 00702660960

Tel. 039 20756.1 - Fax 039 20756230

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N°44 del 22/12/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MACHERIO E SOVICO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE AL 31/12/2012

Il giorno 22/12/2011, alle ore 21:00, presso la Scuola Media, convocati - in seduta straordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata presso la Sede Municipale.

Assume la presidenza il SINDACO, PORTA GIANCARLO, assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. FRANCESCO MIATELLO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

	presente		presente
PORTA GIANCARLO	SI	GATTI AUGUSTO	SI
CASPANI BARBARA	SI	REDAELLI MARIAROSA	SI
MONACO GIORGIO	SI	MONTRASIO FRANCO	SI
LENTO PASQUALE	SI	ZAPPA LUCA	SI
GHEZZI CESARE ANGELO	SI	CASPANI RINO	SI
CASSANMAGNAGO VALERIA	SI	CLAPIS MADDALENA	SI
BONANOMI VERONICA	SI		
RESNATI ALESSIA	SI		
VELUTTI ANDREA	SI		
PASCHETTO TIZIANO	SI		
MOTTA FABIO	SI		

Totale Presenti: 17 Totale assenti: 0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in seduta pubblica, secondo quanto prescrive la legge.

DELIBERAZIONE N° 44 del 22/12/2011

APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MACHERIO E SOVICO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE AL 31/12/2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco sig. Giancarlo PORTA, con il quale ricorda quanto segue:

- con delibera consiliare N° 38 del 23/04/1999, venne approvata la prima convenzione per l'istituzione del servizio di Polizia Locale in forma associata con il Comune di Sovico;
- che prima della naturale scadenza della convenzione stipulata in data 18.05.1999, i due Comuni decisero di prorogare la scadenza del servizio di Polizia Locale svolto in forma associata, al 31/12/2004, come da deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 11.02.2004;
- successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 20.12.2004 il Comune di Macherio e Sovico tra loro, hanno stipulato un nuovo atto di convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale, scadente il 31/12/2009;
- con delibera del Consiglio Comunale N° 70 del 21/12/2009 è stata approvata la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di Polizia Locale per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010;
- con delibera del Consiglio Comunale N° 40 del 27/12/2010 tale convenzione è stata prorogata per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 al fine di consentire la realizzazione della sede unica della Polizia Locale in Macherio, via Roma 38;
- considerato che i lavori della sede unica sono in fase di completamento, si rende indispensabile prorogare di un ulteriore anno la convenzione in essere prevedendo comunque il recesso consensuale prima della scadenza del termine esclusivamente al fine di poter stipulare un nuovo atto di convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale.

UDITI i successivi interventi delle seguenti persone tendenti ad ottenere o a comunicare dei chiarimenti relativi all'argomento in esame: Cons. Franco MONTRASIO, Mariarosa REDAELLI, Sindaco Giancarlo PORTA, Cons. Rino CASPANI, Augusto GATTI. Dei relativi interventi registrati su file con registratore digitale agli atti, gli interessati nulla hanno chiesto di mettere a verbale;

UDITO l'intervento del Sindaco con il quale dopo le richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta, così come illustrata nel corso della discussione;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, allegati al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

CON 12 voti favorevoli, ZERO contrari e 5 astenuti (Caspiani Rino, Clapis, Redaelli, Montrasio, Zappa) espressi per alzata di mano, essendo 17 i presenti e 12 i votanti,

DELIBERA

- 1) Di prorogare la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di Polizia Locale per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012, nel testo già approvato con propria deliberazione N° 40 del 27/12/2010 e allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di dare atto che nella convenzione di cui al punto precedente è previsto il recesso consensuale prima della scadenza del termine esclusivamente al fine di poter stipulare un nuovo atto di convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale.

**IN SEGUITO
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito;

Ritenuto dover accogliere la proposta del Sindaco;

Visto l'art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000;

Con 17 voti favorevoli espressi per alzata di mano, essendo 17 i presenti e 17 i votanti

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Allegati:

Convenzione tra i Comuni di Macherio e Sovico per l'esercizio associato delle funzioni di Polizia Locale;

Pareri.

COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e Brianza

D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 - Art. 49

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MACHERIO
E SOVICO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
AL 31/12/2012**

Ufficio proponente: POLIZIA LOCALE

Parere del Responsabile della Polizia Locale

Il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta.

Macherio, 15/12/2011

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Saccinto Dr. Donato Massimo Luigi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PORTA GIANCARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Miatello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E CONFORMITA'

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune, dal _____ e per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

Registro pubblicazioni n. _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Miatello

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Miatello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, a norma dell'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, N°267

in data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Miatello

COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e della Brianza

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MACHERIO E SOVICO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE AL 31/12/2012

Parere del responsabile dei Servizi Finanziari

Esaminata la proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si rileva che dalla stessa non discendono spese dirette per l'Ente.

Si rileva:

- 1) che l'eventuale finanziamento previsto dall'art. 8 dovrà seguire l'iter previsto per i progetti del personale dipendente, che sarà soggetto alle limitazione di spesa previste per il personale e che sarà ripartito, al 50%, fra i due Enti firmatari.
- 2) che nel bilancio dell'Ente è previsto un fondo di riserva unico per tutte le funzioni.
- 3) Art. 7, prendendo in esame i proventi incassati, si può desumere che per le sanzioni non incassate ciascun ente provvederà autonomamente per le riscossioni tramite esattore o latri autorizzati.
- 4) Art. 9 considerate le restrizioni del patto di stabilità si auspica di procedere all'acquisto e al rimpiazzo dei beni, con lo stesso metodo adottato sino ad oggi.

Macherio, 16 Dicembre 2011

Il Coordinatore del Settore Finanziario
Citterio Adriana



COMUNE DI MACHERIO

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MACHERIO E DI SOVICO per l'esercizio associato delle funzioni di Polizia Locale

Il giorno dell'anno, alle ore presso la sede del Comune di Macherio sita in via Visconti di Modrone n. 39,

TRA

Il Comune di Macherio, rappresentato dal Sindaco Pro-Tempore sig. Porta Giancarlo, nato a Monza il 12/02/1959, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "Capo Convenzione"

E

Il Comune di Sovico, rappresentato dal Sindaco Pro-Tempore sig. Colombo Alfredo, nato a Sovico il 25/12/1953, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso.

C.F. 00866640154

PREMESSO:

-che la Legge del 07.03.1986 n. 65, all' art. 1, comma 2°, come successivamente modificata e la L. R. 14/4/2003 n. 4, art. 23, prevedono che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla Legge;

-che l'art. 30 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, prevede che i Comuni possano gestire i servizi in forma associativa, mediante convenzioni aventi i requisiti ivi indicati;

-che i Comuni di Macherio e Sovico hanno stipulato in data 18/5/1999, una Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di Polizia Locale, che ha permesso un controllo più efficiente ed efficace dei propri territori confinanti;

-che tale Convenzione, in scadenza l'1/6/2004, veniva prorogata fino al 31/12/2004, con deliberazione del Consiglio Comunale di Macherio n. 11 del 11/02/2004 e di Sovico n. 5 del 20/02/2004 ;

-che il Comune di Macherio, con deliberazione C.C. N° 73 del 20/12/2004 ed il Comune di Sovico, con deliberazione C.C. n. 66 del 20.12.2004, hanno approvato altra

Convenzione per lo svolgimento associato del servizio di Polizia Locale, avente inizio l'1/1/2005 e scadenza al 31/12/2009;

-che tale Convenzione, in scadenza il 31/12/2009, veniva prorogata fino al 31/12/2010, con deliberazione del Consiglio Comunale di Macherio n. 70 del 21/12/2009 e con deliberazione C.C. n. n. 64 del Comune di Sovico in data 27/11/2009;

-che con deliberazione del Consiglio Comunale di Macherio n. 40 del 27/12/2010 e di Sovico n. 34 del 21/12/2010, tale Convenzione, in scadenza il 31/12/2010, veniva prorogata fino al 31/12/2011, al fine di realizzare la sede unica di Polizia Locale presso i locali di via Roma, 38, siti in Macherio e procedere alla stipula di una nuova Convenzione per il servizio associato di Polizia Locale;

-considerato che la predetta sede unica del Corpo di Polizia Locale di Macherio e Sovico, è in fase di completamento;

-che le Amministrazioni Comunali di Macherio e Sovico, intendono proseguire nella gestione associata del servizio di Polizia Locale;

-che la stipulazione della presente Convenzione è stata autorizzata con deliberazione n. , assunta dal Consiglio Comunale di Macherio in data e con deliberazione n. assunta dal Consiglio Comunale di Sovico in data, entrambe esecutive;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Con la presente i Comuni di Macherio e di Sovico si convenzionano a norma del citato art. 1, comma 2°, della Legge 7.03.1986, n. 65 e della L. R. n. 4 del 14/4/2003, per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale.

ART. 3

Il servizio associato di Polizia Locale, fermi i limiti temporali di operatività di cui al successivo articolo 5, è finalizzato alla gestione, nell'ambito del territorio dei due Comuni confinanti inteso unitariamente, di tutte le attività istituzionali affidate ai servizi di Polizia Locale, da leggi o regolamenti nell'esercizio delle funzioni dalle stesse attribuite.

Le funzioni non rientranti nell'ambito di operatività sopra descritto continuano ad essere svolte dai singoli servizi di Polizia Locale.

ART. 4

I servizi Comunali di Polizia Locale di cui all'articolo 2, dovranno intendersi, per tutta la durata della convenzione, come un'unica unità amministrativa che assume, a norma dell'art. 7 della citata Legge 7.03.1986, n. 65, la denominazione di "Corpo" di Polizia Locale "convenzionato", con tutte le prerogative ad esso riconosciute dalla Legge.

ART. 5

La presente Convenzione è valida per la durata di anni uno, decorrenti dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012, con facoltà di risoluzione consensuale.

La risoluzione consensuale in qualsiasi momento nell'anno 2012, consentirà alle due Amministrazioni interessate di dare inizio ad una nuova forma di collaborazione che permetterà di raggiungere ulteriori obiettivi di economicità, efficienza dell'azione amministrativa, superare dei punti di criticità dell'attuale forma di collaborazione, nonché di razionalizzare le risorse economiche e professionali.

La convenzione cesserà di produrre qualsiasi effetto trascorsi 30 giorni dall'esecutività di entrambe le delibere consiliari che prendono atto della risoluzione.

ART. 6

Il servizio associato di Polizia Locale si avvale del personale appartenente ai servizi di Polizia Locale degli Enti convenzionati, dalla data di stipula della presente attraverso: n° 8 unità, di cui 4 dipendenti del Comune di Sovico e 4 dipendenti del Comune di Macherio.

L'organico potrà essere variato su proposta della Consulta e con l'attivazione delle procedure necessarie da parte del Comune che dovrà procedere all'assunzione.

I Comuni si impegnano a garantire la sostituzione immediata del personale messo a disposizione e cessato dal servizio a qualsiasi titolo, anche con personale a tempo determinato, salvo che vi siano impedimenti legislativi.

Il Corpo sarà diretto dall'attuale Comandante della Polizia Locale del Comune capo convenzione, il quale assume anche le funzioni che ciascun Ente riserva ad un Responsabile apicale di servizio e pertanto svolgerà le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. e successive modificazioni.

Lo stesso sarà coadiuvato da un vice comandante da individuarsi tra il personale dipendente dal Comune di Sovico.

In caso di contemporanea assenza del Comandante e del Vice, assumerà le funzioni di comandante il componente del "Corpo" presente che risulti in possesso del grado più elevato o che a parità abbia maggiore anzianità di servizio.

Le spese relative al personale, con esclusione del vestiario, saranno anticipate, così come tutti gli altri oneri correlati allo stipendio, direttamente dagli Enti dai quali il personale stesso è stato assunto. Le spese relative al vestiario di tutti gli appartenenti al "Corpo" saranno anticipate, invece, dal Comune capo convenzione il quale provvederà ad effettuare le relative forniture.

In casi di particolari necessità, con l'osservanza della normativa di Legge, il "Corpo" potrà avvalersi di addetti delle polizie locali di altri comuni, previa intesa con le Amministrazioni di appartenenza. A ciò provvederà il Comune capo convenzione, sentita la consulta.

ART. 7

Il "Corpo di Polizia Locale convenzionato", avrà la sede legale presso il Comune Capo convenzione, nei locali appositamente a ciò destinati, ed una sede operativa presso ciascuno dei due Comuni.

Il Comandante del "Corpo" stabilirà, assunti gli opportuni accordi con la Consulta di cui all'art.10, quali funzioni debbano essere espletate nelle sedi operative avendo cura che le stesse siano equamente ripartite. Il Comandante dovrà altresì assicurare la sua

personale presenza nelle sedi operative a seconda delle necessità del servizio garantendo comunque la presenza paritaria nei due Comuni. In ogni caso, in ciascuna delle sedi operative dovrà essere assicurato, col necessario personale, il periodo di apertura al pubblico che verrà stabilito dalla consulta.

La sede operativa del Comune di Macherio coincide con la sede legale. Nella sede operativa del Comune di Sovico verrà tenuto, tra l'altro, l'archivio corrente relativo alle pratiche di quel Comune.

Gli addetti al servizio associato di Polizia Locale saranno dotati tutti di un unico bollettario per le sanzioni amministrative per l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada, mentre le sanzioni amministrative diverse dalle violazioni delle norme di sicurezza stradale, potranno essere accertate da tutti gli operatori di Polizia Locale ma gli introiti saranno devoluti al singolo Comune nel quale sono state rilevate. Tutti i proventi derivanti dall'attività sanzionatoria relativa al Codice della Strada, verranno incassati dal Comune capo convenzione, per essere successivamente ripartiti esattamente a metà.

ART. 8

La gestione associata del servizio di Polizia Locale dovrà garantire elevati standard di efficienza del servizio, con particolare riferimento all'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. In questa ottica il servizio dovrà essere organizzato in modo tale che sia assicurato il pieno controllo del territorio dei due Comuni, in materia di circolazione stradale, polizia amministrativa, penale, annonaria, ambientale ed edilizia ecc., avendo cura che tutti i servizi vengano espletati equamente sul territorio dei due Comuni. Andranno altresì assicurati i servizi attualmente in essere e in particolare la vigilanza presso tutte le scuole di entrambi i Comuni, all'atto dell'entrata e dell'uscita degli alunni, il servizio viabilistico ai funerali e, su richiesta dell'amministrazione, il servizio alle manifestazioni religiose, sportive, culturali e civili.

Accanto ai servizi ordinari potranno essere attivati ulteriori servizi giornalieri quantitativamente e qualitativamente attraverso la predisposizione di progetti sovracomunali aventi finalità di controllo e presidio del territorio con conseguente estensione del nastro orario lavorativo alla fascia serale/notturna e festiva (es. servizio domenicale, servizio serale nei periodi estivi, servizi da attivarsi con le scuole previa intesa del dirigente scolastico...)

A tal fine, per finalità di controllo e prevenzioni di illeciti penali ed amministrativi comuni a ciascuna amministrazione dovrà essere costituito un fondo unico sovracomunale per finanziare i servizi svolti fuori dal normale nastro orario, la cui formazione e gestione verrà individuata dalla Consulta di cui all' art.10, nel rispetto delle normative contrattuali e di legge, e recepita da ciascuna delle amministrazioni.

Ciascun comune potrà, altresì prevedere progetti specifici ritagliati sulle esigenze locali il cui finanziamento dovrà essere disposto dal Comune interessato;

Il Comune di Macherio nel Bilancio di Previsione 2012 predisporrà un apposito stanziamento finalizzato al finanziamento dei progetti risultanti dal presente articolo.

Il Comune di Macherio si impegna altresì ad individuare un apposito stanziamento per far fronte ad interventi imprevisi ed imprevedibili la cui disciplina sarà demandata alla consulta di cui all'art. 10.

ART. 9

I Comuni convenzionati mettono a disposizione del "Corpo" di Polizia Locale, oltre al personale ed ai locali già arredati e dotati di attrezzature, p.c., pc portatili, fotocopiatrici, etc, anche i seguenti veicoli e attrezzature già in uso.

Comune Capo convenzione

- n. 2 autovetture
- n. 1 telelaser per accertamento violazioni C.d.S.

Comune Sovico

- n. 3 autovetture
- n. 2 moto
- n. 1 Velomatic
- n. 8 apparecchi radio con centrale di trasmissione
- n. 1 soft-ware per la gestione delle sanzioni amministrative del C.d.S.

I veicoli dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per l'assolvimento delle funzioni di competenza del "Corpo".

Il rimpiazzo e l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto e attrezzature saranno effettuati, in comproprietà, a cura del comune Capo Convenzione, che anticiperà la relativa spesa. L'altro Comune provvederà all'immediato versamento del 50% del costo sostenuto. Nel caso in cui la convenzione dovesse cessare per qualsiasi motivo, i comuni decideranno concordemente come ripartire i mezzi disponibili acquistati in comproprietà e l'altro Comune verserà il 50% del valore residuo (base bollettini ufficiali dei prezzi) al Comune che si prenderà carico del mezzo o attrezzatura.

I Comuni convenzionati ripartiranno esattamente a metà le spese di manutenzione per il buon funzionamento del servizio. Le spese di gestione (carburanti, ecc.), di manutenzione dei veicoli e delle attrezzature, saranno anticipate dal Comune capo convenzione.

Tutte le spese anticipate dai Comuni per l'espletamento del servizio con esclusione di quelle relative all'uso delle sedi operative, saranno soggette a rendicontazione annuale e ripartite tra gli Enti esattamente a metà.

A tale scopo, entro il mese di gennaio, il Comandante del "Corpo" redigerà un rendiconto dettagliato di tutte le spese anticipate e certificate dal responsabile del Servizio Finanziario di entrambi i Comuni. Riconosciuta la pertinenza e l'esattezza delle spese, il Comandante stesso sottoporrà all'approvazione di entrambi i Comuni il rendiconto col relativo riparto.

La regolazione dei crediti e debiti dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dall'invio del rendiconto e del riparto.

Ai soli fini esemplificativi e, cioè, senza alcuna pretesa esaustiva, si chiarisce che le spese soggette a rendicontazione sono:

- spese per il personale anticipate dagli Enti compresi oneri diretti, indiretti, accessori, straordinari, vestiario, formazione ecc.;
- spese per incarichi esterni;
- spese di manutenzione degli automezzi e attrezzature in dotazione;
- spese per l'acquisto di stampati, riviste ecc.;
- spese per convenzioni e collegamenti con motorizzazione, PRA ecc.;
- Altre spese correlate in modo diretto all'attività del Corpo non riferibili esclusivamente ai singoli Comuni;

Non sono soggette a rendicontazione e, pertanto, rimangono ad esclusivo carico dei Comuni interessati, le seguenti spese:

- 1) utilizzo dei locali delle sedi operative, con tutti i servizi accessori;
- 2) arredo delle sedi operative, compresi computers e quanto altro necessario;
- 3) spese di cancelleria, telefono, pulizia ecc.. degli uffici operativi.

ART. 10

Viene istituita la Consulta dei Comuni di Macherio e Sovico, costituita dai due Sindaci o loro delegati e dai due Direttori Generali ed alla stessa, potrà partecipare anche il Comandante.

La consulta avrà competenze politico-programmatiche in merito al servizio convenzionato.

In particolare, nel rispetto dei criteri desumibili dalla presente convenzione, si esprimerà sulle seguenti materie:

- definizione della misura dell'indennità di posizione organizzativa del Comandante;
- approvazione della proposta di PEG che dovrà essere unica per tutto il corpo della Polizia Locale, sia di Macherio che di Sovico, fermo rimanendo che alcuni specifici progetti potrebbero essere previsti specificatamente da un solo Comune. Detta proposta verrà recepita dalle due amministrazioni con deliberazione della Giunta Comunale;
- definizione della dotazione organica del corpo, degli indirizzi per l'assunzione del personale, nonché della politica retributiva del personale per quanto attiene al salario accessorio al fine di assicurare uniformità di trattamento tra tutti i componenti il "Corpo" di Polizia Locale, almeno per quanto attiene alle indennità e agli incentivi specifici del servizio associato oggetto della convenzione;
- approvazione del piano di formazione del personale, sentito il Comandante;
- definizione e adozione di criteri unici di valutazione degli agenti da parte del comandante e del Comandante da parte del nucleo di valutazione;
- definizione dei contenuti, modalità e tempi con cui il Comandante dovrà predisporre piani di lavoro da sottoporre alla consulta e relazionare in merito all'attività svolta e al conseguimento degli obiettivi del PEG;
- determinazioni in ordine all'acquisizione di nuovi mezzi o attrezzature su proposta del Comandante accertata la disponibilità dell'apposito capitolo di Bilancio previsto dal Comune di Macherio;
- proposizione di eventuali modifiche della presente convenzione da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli comunali.
- definizione di ogni altra questione inerente l'applicazione della presente convenzione che non costituisca attività di gestione.

La consulta dovrà riunirsi almeno 3 volte all'anno: la prima per definire il PEG, su proposta e in collaborazione con il Comandante, in vista della preparazione del bilancio di previsione annuale e triennale, la seconda a metà anno per valutare lo stato di attuazione del PEG e la terza a fine anno per la valutazione dei risultati raggiunti. Sarà compito della consulta definire le date degli incontri. La consulta dovrà essere convocata anche su richiesta di uno dei due Sindaci.

La convocazione avverrà attraverso comunicazione scritta, da parte del Sindaco Capo Convenzione, almeno 5 giorni prima del giorno previsto per la riunione ed entro 15 giorni dalla richiesta inoltrata da uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati.

Le riunioni sono considerate valide con la presenza di entrambi i Sindaci. Le decisioni della Consulta saranno prese all'unanimità.

Delle decisioni della Consulta verrà redatto apposito verbale da parte del segretario/direttore generale del Comune Capo Convenzione.

ART. 11

Per tutte le materie soggette a concertazione o a contrattazione decentrata, in base al C.C.N.L., viene istituita una consulta di rappresentanti delle RSU dei 2 comuni, formata da due rappresentanti per Ente. La parte pubblica sarà rappresentata dai membri della consulta. La composizione del Nucleo di Valutazione sarà definito dalla Consulta.

ART. 12

Il Comandante del “Corpo”, tenuti i debiti contatti con i comandi locali dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del corpo di protezione civile ed, eventualmente, con altre Autorità, al fine di concordare tutto quanto sarà necessario affinché l'azione coordinata consenta il raggiungimento di obiettivi più elevati e con l'impiego di minori risorse, sottoporrà alla Consulta il piano di azione concordato, chiedendo la messa a disposizione dei relativi finanziamenti.

ART. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa, sia generale che speciale, regolante la materia.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Fatto, letto e sottoscritto.

**Il Sindaco del Comune di Macherio
(Porta Giancarlo)**

**Il Sindaco del Comune di Sovico
(Colombo Alfredo)**